

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1305-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SANTERO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 1960

Comunicata alla Presidenza il 2 febbraio 1961

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo al contributo del Governo nord-americano al terzo programma di assistenza alimentare all'infanzia svolto dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane ed Internazionali (A.A.I.), effettuato in Roma il 30 luglio 1959

ONOREVOLI SENATORI. — Fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America sono stati stipulati tre Accordi per il programma di assistenza alimentare all'infanzia svolto dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (A.A.I.).

Il primo Accordo è del 1955 e riguardava un programma di tre anni (1955-56, 1956-1957, 1957-58); per esso il Governo statunitense assegnò gratuitamente all'Italia viveri per un valore complessivo di 36 milioni di dollari. I viveri erano destinati a migliorare l'assistenza alimentare di cui già beneficiavano 1.300.000 bambini. Nel corso dei tre anni si poté estendere il programma nelle zone più bisognose in modo che al termine del biennio i bambini assistiti ammontavano a 1.500.000.

Il secondo Accordo è del 1958; constatata la soddisfacente esecuzione del primo Accordo, il Governo degli Stati Uniti assegnò per un altro anno (1958-59) viveri per un valore di 6,5 milioni di dollari. Il programma di questo accordo prevedeva un ulteriore aumento degli assistiti che superarono di fatto il numero di 1.600.000 unità.

Il terzo Accordo è stato stipulato in Roma il 30 luglio 1959 ed è costituito dallo « Scambio di note » presentate al nostro esame. Con queste note viene rinnovato per un altro anno l'accordo del maggio 1958 e viene stabilito che detto terzo programma deve essere svolto dalla Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.) dall'ottobre 1959 al settembre 1960.

La reciproca soddisfazione dei due Governi per i risultati raggiunti dall'opera svolta dall'A.A.I. ha fatto sì che in queste note non si precisino più i particolari del programma ma si ricordino soltanto i punti fondamentali di esso. Si stabilisce che il numero dei bambini assistiti non sia aumentato ma mantenuto a 1.622.000 e che la ripartizione tra asili infantili, refettori scolastici, istituti educativi e colonie estive rimanga allo stesso livello raggiunto alla fine del secondo programma, sia cioè di 34.500 centri.

Il contributo del Governo statunitense è costituito da 23 mila tonnellate di latte in polvere scremato e da 23 mila tonnellate di

farina di grano, salva la possibilità di sostituire, a richiesta del Governo italiano, parte di queste quantità con equivalente quantità di altri prodotti. Invariati restano gli impegni del Governo italiano di sostenere le spese di amministrazione e di gestione e di contribuire con un apporto in viveri sostanzialmente uguale a quello dell'anno precedente. Perciò l'articolo 3 del disegno di legge sottoposto al nostro esame stabilisce che sia autorizzata l'assegnazione straordinaria di un miliardo di lire alla Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali.

Il vostro relatore ritiene veramente benefica questa azione di assistenza alimentare all'infanzia organizzata con tanta cura, sia dal lato amministrativo che dal lato igienico-scientifico, per quanto riguarda una integrazione alimentare giornaliera con entità e composizione determinata in base alle tipiche deficienze qualitative dell'alimentazione dei bambini bisognosi. Si tratta infatti di assicurare una refezione completa, mediante l'apporto di 1000 calorie al giorno e 23 grammi di proteine animali.

D'altra parte il programma di assistenza alimentare all'infanzia non esaurisce la sua finalità nella distribuzione di viveri; anzi esso può essere considerato un mezzo per il raggiungimento di finalità più ampie che si ricollegano alla politica del nostro Paese nel campo dell'assistenza, dell'educazione e dell'economia, secondo le moderne concezioni che la vanno sempre più ispirando.

Risulta pertanto evidente l'interesse per l'Italia di continuare e perfezionare l'opera della Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali, come è evidente il nostro interesse ad approvare il contributo del Governo nord-americano al terzo programma di assistenza alimentare all'infanzia svolto dall'A.A.I.

La 3ª Commissione invita pertanto il Senato ad approvare il disegno di legge in oggetto.

Prima di concludere desidero però ricordare che la Commissione finanze e tesoro, in data 20 gennaio 1961, ha emesso a firma del senatore Spagnoli, il seguente parere sul di-

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segno di legge al vostro esame: « La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per la parte di propria competenza, con l'avvertenza però che a norma della leg-

ge 27 febbraio 1955, n. 64, la copertura finora indicata nell'articolo 4 può ritenersi valida soltanto fino al 30 giugno 1961 ».

SANTERO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato lo Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo al contributo del Governo nord-americano al terzo programma di assistenza alimentare all'infanzia svolto dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane ed Internazionali (A.A.I.), effettuato in Roma il 30 luglio 1959.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Art. 3.

L'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 è curata, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1947, n.1006, ratificato con legge 3 aprile 1953, n. 296, dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane ed Internazionali, a favore della quale è autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 1 miliardo.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1959-60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.